

Statuto del Centro Servizi Informatici

(Emanato con D.R. n. 3687 del 30/04/1999
Modificato con D.R. n. 11064 del 29/10/2001
e con D.R. n. 1571 del 06/02/2007
e con D.R. n. 3446 del 21/03/2007)

STATUTO CENTRO SERVIZI INFORMATICI

Art. 1

È costituito, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto dell'Università di Bari, il Centro Servizi per il Sistema Informativo dell'Ateneo (di seguito indicato come Centro).

Art. 2

Le finalità del Centro consistono nello sviluppo, acquisizione e gestione di servizi informatici, telematici e di supporto al sistema informativo dell'Università di Bari (di seguito indicata come Università).

In particolare al Centro sono affidati:

- a) i servizi informatici, telematici e di comunicazione di utilità generale per l'Università;
- b) il servizio d'archiviazione ed elaborazione dati dell'Università;
- c) l'organizzazione di corsi d'addestramento sull'uso dei servizi di rete e di software applicativi;
- d) il coordinamento dell'accesso alle banche dati esterne;
- e) la gestione dei protocolli e livelli di sicurezza del sistema informativo.

La partecipazione del Centro a progetti e realizzazioni di natura informatica e telematica, diversi da quelli indicati sub a-e di quest'articolo, deve essere autorizzata, di volta in volta, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ciascuno per quanto riguarda gli aspetti di propria competenza (di seguito indicati con S.A. e C.d.A. rispettivamente).

Art. 3

Gli indirizzi complessivi dei Servizi Informatici d'Ateneo e gli obiettivi da raggiungere sono delineati annualmente dal C.d.A., sentito il S.A. e su proposta del Comitato tecnico-scientifico del Centro.

Il C.d.A. assegna al Centro le risorse e il personale per l'attuazione dei compiti istituzionali, definendo i servizi informatici e telematici di utilità generale che il Centro deve fornire gratuitamente agli utenti universitari. Il C.d.A. indica, altresì, i servizi informatici e telematici a pagamento stabilendone le tariffe sia per gli utenti universitari che per gli utenti esterni all'Università.

Art. 4

Per gli scopi istituzionali il Centro:

- dispone di personale e di locali,
- acquisisce sia apparecchiature hardware che prodotti software,
- può utilizzare con opportuni accordi, approvati dalle Autorità Accademiche, apparecchiature di altri Enti.

Per il funzionamento del Centro saranno iscritti nel bilancio universitario le voci e somme per:

1. dotazione ordinaria di funzionamento;
2. assegnazione per acquisto di attrezzature (hw e sw) sui vari fondi di competenza;
3. corrispettivi versati dagli utenti interni ed esterni all'Università per prestazioni fornite dal Centro;
4. ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del C.d.A. all'attività del Centro.

Il Centro è sottoposto alla disciplina di gestione prevista dal Regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Art. 5

Sono organi del Centro:

- il Presidente,
- il Comitato Tecnico-Scientifico (di seguito indicato come CTS),
- il Dirigente Tecnico.

Art. 6

Il Presidente è un professore universitario di ruolo, a tempo pieno, nominato dal Rettore, sentito il S.A. e il C.d.A. Egli dura in carica tre anni e per non più di due mandati consecutivi.

Le funzioni del Presidente sono:

- a) rappresentare il Centro;
- b) convocare e presiedere le riunioni del CTS.

Al Presidente è attribuito l'esercizio del potere di spesa nell'ambito delle funzioni a lui specificatamente assegnate.

Art. 7

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da:

- il Presidente del Centro;
- il Dirigente Tecnico;
- due componenti designati dal S.A. e due componenti designati dal C.d.A. che abbiano competenze nell'ambito di problematiche informatiche;
- un componente designato dal Dipartimento di Informatica;
- un componente designato dal Centro Interfacoltà di Servizi Rete Puglia;
- un componente designato dal comitato di indirizzo del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- un componente designato dal Collegio dei Direttori di Dipartimento che abbia competenze nell'ambito di problematiche informatiche;
- due componenti, designati al proprio interno dai dipendenti afferenti al Centro.

I suddetti componenti, escluso il Dirigente Tecnico, vengono nominati dal Rettore e durano in carica un triennio accademico.

Del CTS fa parte altresì il Direttore Amministrativo (o un suo delegato), con diritto di voto.

La mancata designazione di componenti del CTS non impedisce la costituzione del collegio.

Le riunioni del CTS sono valide quando risulti presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il CTS redige:

- a) entro il 30 settembre il piano di attività del Centro per l'anno successivo. Il piano, da sottoporre all'approvazione del C.d.A., previa acquisizione del parere del S.A., contiene anche le richieste di assegnazione delle risorse, umane e finanziarie, necessarie all'espletamento dei compiti statutari;
- b) quadrimestralmente una valutazione da inviare al S.A. ed al C.d.A. dell'efficienza dei singoli servizi, degli obiettivi conseguiti, dell'utilizzazione delle risorse e dell'efficacia degli interventi attuati.

Il CTS esprime parere tecnico su progetti e modalità di gestione dei servizi indicati nell'art. 2 e sull'organizzazione del Centro in Unità di servizio.

Art. 8

Le funzioni del Dirigente Tecnico sono:

- a) curare tutti i rapporti del Centro con l'amministrazione universitaria;
- b) dare attuazione alle deliberazioni del CTS;
- c) in casi di particolare urgenza, adottare provvedimenti, da portare a ratifica nella prima riunione successiva del CTS;
- d) controllare l'attività del personale e adottare gli atti di gestione dello stesso, nel rispetto della normativa vigente, della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa e dello Statuto dell'Università di Bari;
- e) garantire alle strutture di ricerca, didattiche e di servizio la fruizione dei servizi offerti dal Centro.

Al Dirigente è attribuito l'esercizio del potere di spesa nei limiti definiti dal C.d.A., secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Il Dirigente Tecnico destina ai servizi le risorse umane, finanziarie e strumentali, attenendosi al regolamento del Centro e alla normativa vigente.

Per la realizzazione di scopi istituzionali dedicati a specifici settori disciplinari, il Direttore Amministrativo, su proposta del Dirigente Tecnico, può dislocare temporaneamente personale del Centro in poli costituiti presso Dipartimenti o Facoltà.

Il Dirigente Tecnico inoltre:

- cura la supervisione tecnica dei servizi informatici;
- formula proposte per il miglioramento di servizi informatici dell'Università.

Il Dirigente Tecnico può anche avvalersi, per questi compiti, della collaborazione di personale universitario non afferente al CSI.

Il Dirigente Tecnico può creare gruppi di lavoro, previo conforme parere del CTS, con personale specializzato per trattare particolari problemi tecnici relativi ai servizi hw e sw del sistema informatico dell'Università. Il coordinamento di tali gruppi di lavoro può essere delegato dal Dirigente Tecnico ad un membro del CTS o a personale afferente al Centro.

Art. 9

Per gli scopi di cui all'art. 2 il Centro si può articolare, su proposta del Dirigente Tecnico, in Unità di servizio.

Le Unità si possono articolare in sezioni il cui numero e la cui struttura sono definiti dal Dirigente Tecnico, sentito il CTS.

La responsabilità di sovrintendere e coordinare il lavoro di ciascuna unità o sezione è affidata a tecnici afferenti al Centro.

I responsabili delle Unità sono nominati dal Direttore Amministrativo, su proposta motivata del Dirigente Tecnico del Centro.

Le Unità possono formulare proposte e pareri al CTS e al Dirigente, in ordine allo sviluppo e al miglioramento dei servizi informatici loro affidati.

Art. 10

Il controllo dell'efficienza del Sistema Informativo dell'Ateneo è demandato ai Nuclei di valutazione di cui all'art. 32 dello Statuto che formuleranno in merito relazione annuale.

Art. 11

La sicurezza del sistema informativo dell'Università è affidata ad un gruppo di lavoro che, nell'ambito della legislazione nazionale vigente, opera alle dirette dipendenze del Rettore, che nomina i tecnici del CSI e gli esperti che ne fanno parte.

Art. 12

Le norme di funzionamento del Centro saranno oggetto di un apposito regolamento predisposto dal CTS ed emanato, previa approvazione del C.d.A., con decreto rettorale.

L'organizzazione del lavoro sarà definita previo confronto tra parte pubblica e parte sindacale, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi nazionali e integrativi.

Art. 13 (norma transitoria)

A far data dall'emanazione del presente statuto, il Presidente e CTS attualmente in carica continuano a operare in regime di prorogatio ordinaria con le nuove attribuzioni in esso previste.

Fino alla nomina del Dirigente Tecnico, le relative funzioni sono assegnate al Direttore Amministrativo.

Il personale del CSI continua a svolgere le mansioni attualmente assegnate, fino alla riorganizzazione dei servizi, predisposta dal Dirigente Tecnico. Tale riorganizzazione dovrà essere completata entro sei mesi dall'insediamento del Dirigente Tecnico.